

Informazioni ex art. 1, commi 125 - 129, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La Legge n. 124/2017, ai commi 125-129 dell'art.1, ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art.2-bis del d.lgs n.33/2013.

Con particolare riferimento ai soggetti che esercitano le attività di cui all'**articolo 2195 del codice civile, la norma citata dispone che i predetti soggetti, a decorrere dall'esercizio 2018**, pubblichino nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'**articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** e dai soggetti di cui all'**articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**.

Tuttavia i soggetti che redigono il bilancio in forma semplificata ai sensi dell'**articolo 2435-bis del codice civile** e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L'obbligo di pubblicazione non sussiste solo nel caso in cui l'importo dei contributi pubblici ricevuti dal singolo ente sia inferiore a 10.000 euro.

A riguardo si evidenzia che la **Lexmedia S.r.L. a socio unico** redige il bilancio ai sensi dell'art. 2435 bis C.C. pertanto la pubblicazione degli importi e delle informazioni previste dalla informativa in epigrafe sono assolti mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Allo scopo si evidenzia che l'art. 125 bis della legge n. 124/2017, introdotto dall'art. 35 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, ha escluso - rispetto alla originaria stesura della norma - dall'obbligo di comunicazione tutti gli **importi ricevuti aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**.

Riguardo invece alle **sovvenzioni non aventi natura corrispettiva**, si segnala che la società ha ottenuto un credito d'imposta relativo ad "Investimenti pubblicitari incrementali" ai sensi dell'art. 57 bis del D.L. n. 50 del 24/04/17, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, per un importo pari ad euro **58.276,00**. Il credito è utilizzabile a decorrere dalla data di formale riconoscimento avvenuta con Decreto del Direttore per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'**undici aprile 2019**.